

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORO CUM IUBILO"

## ARTICOLO 1

### *NOME*

È costituita l'Associazione Musicale, senza scopo di lucro, denominata "*Coro Cum Iubilo*".

## ARTICOLO 2

### *SEDE*

- a) L'Associazione ha sede in Monreale (PA) nella via Ceraulo al civico 29.
- b) La sede può essere variata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei soci. Un'eventuale variazione della sede non comporta modifiche allo statuto.
- c) Possono essere istituite sedi secondarie.

## ARTICOLO 3

### *DURATA*

- a) L'Associazione ha durata illimitata.
- b) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto al successivo articolo 8.

## ARTICOLO 4

### *SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE*

- a) Scopo dell'Associazione è principalmente la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del Coro e di tutti i soci, nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si estrinsecherà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il Coro sarà chiamato ad operare.

- b) L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

## **ARTICOLO 5**

### ***ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE***

- a) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale:
1. concerti del Coro;
  2. rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
  3. corsi di formazione corale e musicale;
  4. concorsi in ambito corale;
  5. scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni, italiani o esteri;
  6. manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali;
  7. pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
  8. ricerche musicali;
  9. collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura.
- b) Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura in genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.
- c) In tal senso, l'Associazione intende operare promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando iniziative proposte da altri cori o associazioni.
- d) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 4, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale.

## **ARTICOLO 6**

### ***ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Direttore Artistico;
6. Il Tesoriere.

## **ARTICOLO 7**

### ***SOCI DELL'ASSOCIAZIONE***

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

#### **1. SOCI FONDATAORI**

I soci fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

#### **2. SOCI ORDINARI**

a) Sono soci ordinari, di diritto, il Direttore e tutti i componenti del Coro Cum Iubilo al momento della costituzione dell'Associazione. L'ammissione di diritto dei coristi, come soci ordinari, avverrà nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci, che il Decano dei soci fondatori convocherà immediatamente dopo la costituzione dell'Associazione, secondo un elenco redatto dal Direttore del Coro.

b) Sono soci ordinari, oltre a quelli di diritto, coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. Essi sono ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su espressa richiesta di ammissione indirizzata al Presidente, che dovrà contenere l'accettazione del presente statuto e di tutte le norme regolamentari deliberate dagli organi sociali.

c) I soci ordinari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori.

d) I soci ordinari, ammessi nella fase successiva alla costituzione dell'Associazione, versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile.

e) La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

f) I soci ordinari ammessi di diritto, in quanto facenti parte del Coro al momento della costituzione dell'Associazione, non sono soggetti al pagamento della quota di iscrizione, stante il trasferimento del fondo cassa, che il Coro ha maturato nel corso della pregressa attività, al patrimonio dell'Associazione.

### 3. SOCI SOSTENITORI

a) I Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione.

b) I soci sostenitori sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, al quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni in tal senso da parte di qualsiasi componente dell'Associazione.

### 4. SOCI ONORARI

a) I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali.

b) I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, al quale saranno segnalati da parte di qualsiasi componente dell'Associazione.

### 5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

a) Da questo punto in poi, quando si trovi in questo documento l'indicazione generica di "soci", non accompagnata da un'indicazione più specifica, essa si intende riferita all'insieme dei soci fondatori e dei soci ordinari, che godono degli stessi diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione.

b) Il numero dei soci è illimitato.

c) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa, in nessun caso rimborsabile, l'ammontare e la periodicità della quale, unitamente alla quota d'iscrizione, sono proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci.

d) I soci hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci secondo le modalità specificate nel seguito.

e) Il mancato pagamento delle quote associative provoca la sospensione del diritto di voto in Assemblea e del diritto di esercitare una carica sociale. Il

socio inadempiente viene reintegrato nei propri diritti quando provvede alla regolarizzazione dei pagamenti.

f) I soci sostenitori e i soci onorari hanno diritto di assistere alle attività dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

## 6. DECADENZA DEI SOCI

a) I soci, oltre al caso di decesso, possono decadere dall'Associazione per:

### 1. DIMISSIONI VOLONTARIE

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale le sottoporrà all'Assemblea dei Soci, cui spetta la definitiva approvazione.

### 2. ESPULSIONE

a) I soci possono essere ESPULSI dall'Associazione nei seguenti casi:

1. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, malgrado diffida ad adempiere da parte del Presidente;
2. quando, con il loro comportamento e la loro attività, tendano a ledere la dignità e l'immagine del Coro;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. quando attuino comportamenti che non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

b) Le espulsioni sono decise dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo che raccoglierà e vaglierà, con l'apporto del Direttore Artistico, le segnalazioni in tal senso.

c) Nel caso in cui la segnalazione per l'eventuale espulsione di un socio arrivi direttamente dal Direttore Artistico, questi la dovrà motivare ampiamente, facendo pervenire una relazione al Consiglio Direttivo, il quale, fatte le opportune valutazioni, inoltrerà all'Assemblea una formale richiesta di espulsione.

- b) Il socio dimesso o espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.

## **ARTICOLO 8**

### ***ASSEMBLEA DEI SOCI***

- a) L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari e dai soci fondatori e viene convocata in forma *ordinaria* o *straordinaria*.
1. L'Assemblea dei Soci in seduta *ordinaria* è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.
  2. L'Assemblea dei Soci in seduta *straordinaria* è convocata dal Presidente su iniziativa dei seguenti *organi* e deve avere luogo entro venti giorni dalla data dell'eventuale richiesta:
  3. su disposizione dello stesso Presidente, quando questi lo ritenga opportuno;
  4. su richiesta del Consiglio Direttivo, quando esso ne delibera l'effettiva necessità;
  5. su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
- b) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, ed affisso, presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale convocazione dovrà anche essere comunicata a tutti i soci mediante avviso personale, effettuato per via telefonica o telematica.
- c) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, purché uguale o superiore a tre.
- d) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- e) Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la votazione riguardi l'espulsione di uno dei soci, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto.
- f) Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. Il diritto di voto non può essere limitato in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita sociale.
- g) L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

1. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo;
2. delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti.
3. discute e approva il rendiconto economico-finanziario presentato a consuntivo dal Consiglio Direttivo;
4. manifesta, al termine dell'anno sociale, il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione sull'operato del Consiglio Direttivo, approvandone la relazione di fine anno letta all'intera assise;
5. delibera le modifiche dello Statuto ed approva i regolamenti interni;
6. delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;
7. delibera su eventuali gettoni di presenza o rimborsi spese da corrispondere agli associati che ne acquisiscano il diritto in base ai regolamenti interni;
8. delibera sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza dei tre quarti degli iscritti;
9. delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;
10. nomina il Direttore Artistico, su proposta del Consiglio Direttivo, come descritto alla lettera c) del successivo articolo 11.

## **ARTICOLO 9**

### ***CONSIGLIO DIRETTIVO***

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da cinque membri, compreso il Direttore Artistico che ne fa parte di diritto. Gli altri quattro membri sono eletti fra i soci dall'Assemblea, che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo 7.
- b) Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
- c) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.
- d) La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
- e) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

- f) Il verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti.
- g) Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
1. redige il rendiconto economico-finanziario e lo propone all'Assemblea per l'approvazione;
  2. elabora e predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  3. elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
  4. delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta *straordinaria* quando lo ritenga opportuno;
  5. delibera sulle attività dell'Associazione, seguendo gli indirizzi formulati dal Direttore Artistico, rendendo conto del proprio operato al termine dell'anno sociale, mediante l'elaborazione di una relazione finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
  6. propone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare per l'ammissione, nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa;
  7. propone all'Assemblea l'eventuale espulsione dei soci, nei casi previsti dall'Articolo 7.

## **ARTICOLO 10**

### ***PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE***

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
- c) Il Presidente svolge i seguenti compiti:
1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  2. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  3. cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
  4. sottopone all'approvazione o ratifica dell'Assemblea dei Soci:
    - a) le richieste di ammissione all'Associazione a vario titolo;
    - b) le dimissioni inoltrate dai soci;
    - c) le proposte di espulsione dei soci.

- d) Il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di un altro organo sociale, e per periodi di tempo limitati, a persone interne o esterne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente.
- e) Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- f) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

## **ARTICOLO 11**

### ***DIRETTORE ARTISTICO***

- a) Direttore Artistico dell'Associazione viene nominato di diritto il M<sup>o</sup> Giovanni Scalici, fondatore, ispiratore e Direttore del Coro "*Cum Iubilo*" al momento della costituzione dell'Associazione.
- b) Il M<sup>o</sup> Scalici può decadere dalle cariche di Direttore Artistico e Direttore del Coro per dimissioni volontarie o su deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci..
- c) Il Direttore Artistico, eventualmente subentrante al Direttore Artistico eletto di diritto, è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci, e ha durata illimitata. Può essere destituito solo dall'Assemblea dei Soci con votazione favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- d) Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'Associazione. Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola all'Assemblea dei Soci nel corso della prima seduta ordinaria alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.
- e) Formula all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'Associazione.

## **ARTICOLO 12**

### ***TESORIERE***

- a) Il Tesoriere: è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio
- b) Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

1. è responsabile della contabilità dell'Associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi registri;
2. dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
3. deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;
4. dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute.

### **ARTICOLO 13**

#### ***PATRIMONIO***

a) Il Patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
4. da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo;
5. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi, sponsorizzazioni di ogni tipo.

b) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio comunque acquisito e la disponibilità finanziaria, dedotte le passività, saranno devoluti ad enti aventi analoga finalità.

### **ARTICOLO 14**

#### ***ESERCIZIO FINANZIARIO***

a) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

b) Alla fine di ogni esercizio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario del decorso esercizio.

c) Eventuali residui attivi del bilancio saranno destinati come segue:

1. il 10% del residuo alla formazione del fondo di riserva;
2. il restante 90% a disposizione per iniziative di carattere culturale o per l'acquisto di beni e attrezzature necessarie all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali di cui ai precedenti articoli.

### **ARTICOLO 15**

## ***MODIFICHE ALLO STATUTO***

Eventuali modifiche del presente statuto, ad eccezione delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 11, non modificabili, sono decise dall'Assemblea dei Soci, che dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti.

### **ARTICOLO 16**

#### ***CONTROVERSIE***

- a)* Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra i soci o fra uno di essi e l'Associazione, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto e, in generale, dipendente dalle attività svolte, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri: due di essi, uno per parte, saranno nominati dalle parti in controversia, e un terzo, con qualifica di presidente del collegio, sarà nominato in accordo dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.
- b)* Le determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

### **ARTICOLO 17**

#### ***QUANTO NON CONTEMPLATO***

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, da ciascun Socio Fondatore.

I SOCI FONDATORI